



COMUNE DI DOLIANOVA  
PROVINCIA DI CAGLIARI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

## STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DI DOLIANOVA

(Approvato con delibera C.C. N. 36 del 26.07.2012)

## **Art. 1 - Istituzione**

È istituita dal Comune di Dolianova, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**36** in data **26.07.2012**, la "**CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**" quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della comunità di Dolianova.

## **Art. 2 - Fini**

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazione, inerenti le tematiche giovanili, e, su richiesta dell'amministrazione, fornisce un parere non vincolante sugli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta è un organismo senza fini di lucro, apartitica, laica ed è contraria ad ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.

La Consulta:

- Promuove l'organizzazione di attività atte al coinvolgimento del mondo giovanile, in tutte le sue forme guidate da principi fondamentali di democraticità, partecipazione, propositività e uguaglianza;
- Promuove dibattiti, ricerche e incontri che affrontano temi inerenti i giovani
- Promuove il pensiero creativo e la volontà di dare vita a qualcosa di originale e coinvolgente;
- Favorisce la comunicazione e il confronto tra i membri della stessa
- Promuove e mantiene rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
- Organizza e/o collabora alla realizzazione di attività rivolte ai giovani, favorendone l'integrazione con la società e l'ambiente che li circonda;
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;

Al fine di strutturare e organizzare al meglio le varie attività, può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente e turismo) direttamente, mediante ricerche autonome, per mezzo delle strutture amministrative comunali o tramite la consultazione del materiale e della documentazione presente.

Nello specifico opera nei seguenti ambiti di attività:

A. Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

B. Sport

C. Istruzione

D. Cultura

E. Ambiente

F. Turismo

### **Art. 3 - Organi**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;

Le funzioni amministrative, laddove necessario, verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

### **Art. 4 - L'Assemblea**

Possono far parte dell'assemblea con diritto di voto tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, che presentino domanda scritta di ammissione (che verrà formalizzata entro 60 giorni dalla presentazione della stessa).

Ogni organizzazione può delegare, per iscritto su apposita domanda un rappresentante, di età compresa tra i 16 e i 30 anni all'atto della nomina. Nello specifico possono essere membri costituenti con diritto di voto:

- un rappresentante per ogni associazione, regolarmente costituita e operante sul territorio cittadino;
- un rappresentante per ogni associazione sportiva, regolarmente costituita e operante sul territorio;
- un rappresentante per ogni cooperativa sociale, regolarmente costituita e operante sul territorio cittadino nel settore sociale, culturale e turistico;
- un rappresentante della locale Proloco;

È componente dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociali o un Consigliere delegato.

I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta al Consiglio Direttivo.

La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo i requisiti di ammissibilità.

L'Assemblea nomina il Consiglio direttivo, nelle sue differenti funzioni, attraverso una votazione segreta, su ciascuna delle cariche. In caso di presentazione di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese. L'Assemblea può sostituire un componente del Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- deliberare un programma generale delle attività.

L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Coordinatore ogni volta se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea deve essere riunita comunque quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi componenti.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico.

Gli amministratori che, pur rientrando nella fascia di età di appartenenza alla Consulta, volessero partecipare all'assemblea, lo possono fare senza diritto di voto. Gli stessi non possono far parte del Consiglio Direttivo.

## **Art. 5 - Il Consiglio Direttivo**

### **a) Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto almeno da:

- Coordinatore;
- Vicecoordinatore;
- Segretario;

Ogni componente del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

### **b) Competenze**

Il Consiglio direttivo, attua il programma discusso e deliberato in assemblea attraverso:

- attività di ricerca;
- la promozione ed attivazione di attività culturali;
- rapporti con altre associazioni e consulte.

### **c) Durata**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. La durata della carica è stabilita dall'Assemblea della Consulta sino a un massimo di tre anni. Il consiglio direttivo rimane in carica a prescindere dal cambio o da un'eventuale caduta della Giunta Comunale.

## **Art. 6 – Il Coordinatore**

Il Coordinatore rappresenta legalmente la Consulta e ha il potere di firmare a nome della stessa. In caso di sua assenza può delegare un membro della Consulta.

Il Coordinatore presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Coordinatore, le funzioni vengono svolte dal Vicecoordinatore.

## **Art. 7 – Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Coordinatore e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea.

## **Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Coordinatore in qualsiasi momento o da almeno la metà dei componenti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio direttivo deve essere convocato con almeno 5 giorni di anticipo attraverso e-mail o sms.. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Approvazione a maggioranza assoluta.

Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:

- a. esperti;
- b. rappresentanti di Enti e Associazioni;
- c. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
- d. funzionari e dipendenti comunali.

## **Art. 9 - Modificazioni dello Statuto**

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, previa consultazione del Consiglio e dell'Assemblea della Consulta. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

## **Art. 10 - Regolamento interno**

La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi dello stesso, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

## **Art. 11 - Sede**

La sede della Consulta Giovanile è il Centro di Aggregazione Sociale. Le riunioni si devono tenere nei locali del Centro di Aggregazione Sociale. E' facoltà della Consulta riunirsi o organizzare dibattiti presso altre sedi comunali purché autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale.

## **Art. 12 - Mezzi**

La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Amministrazione Comunale, previa intesa programmatica con l'Assessorato alle Politiche Sociali.

## **Art. 13 – Contributi**

1. La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopo consultivo, non avendo natura di Ente Pubblico, e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi similari, non può beneficiare di contributi economici erogati dalla Amministrazione Comunale.

Nel Bilancio Comunale può essere previsto apposito capitolo, relativo alla realizzazione delle attività della Consulta dei giovani.

## **Art. 14 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.

\*Il riferimento al genere maschile per quanto attiene la menzione dei giovani e delle cariche e/o mansioni all'interno della Consulta nei precedenti articoli di codesto Statuto, è meramente generica in quanto è implicito anche il riferimento al genere femminile.